AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 9 "VAL DI FORO"
(Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 70/3 del 09.08.2016)

PIANO SOCIALE DISTRETTUALE II SEMESTRE 2017 / ANNUALITÀ 2018
PROROGA ANNUALITÀ 2020
COMUNI ASSOCIATI

Ari - Francavilla al Mare - Miglianico - Ripa Teatina - San Giovanni Teatino

Torrevecchia Teatina -Vacri- Villamagna

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE

UFFICIO DI PIANO

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI SOGGETTI OSPITANTI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO - PROGRAMMA DI "BORSA LAVORO"

Il dirigente del Settore I - Attività Finanziarie, Personale, Politiche Sociali e Innovazione

PREMESSO CHE:

- la Legge 328/2000 ha ridefinito il sistema integrato di interventi e servizi sociali, riconoscendo priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni ai […] "*soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali"* (art. 2 L. 328/00);
- la su citata Legge all'art. 19, comma 1, dispone che […] "*i Comuni associati, negli Ambiti Territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi degli artt. 3 e 4, al coordinamento e all'integrazione degli interventi sociali con quelli sanitari e dell'istruzione, secondo le indicazioni del Piano Regionale di cui all'art. 18, comma 6, a definire il Piano di Zona"*;
- il Consiglio Regionale con Deliberazione n. 70/3 del 09.08.2016 ha proceduto all'approvazione della definizione territoriale dei nuovi Ambiti Distrettuali Sociali (ADS) e con Deliberazione n. 70/4 del 09.08.2016 ha proceduto all'approvazione del Piano Sociale Regionale (PSR) 2016/2018;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.03.2017, alla stregua di precedente Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 9 del 10.03.2017, ha approvato il Piano Sociale Distrettuale dell'ADS n. 9 "Val di Foro" relativo al periodo 01.07.2017-31.12.2018 e relativi allegati;
- il Consiglio Regionale con Deliberazione n. 949/C del 07.12.2018 ha stabilito di prorogare l'efficacia delle norme del Piano Sociale Regionale 2016-2018 fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale e comunque non oltre il 31/12/2020;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 302 del 30.12.2019, alla stregua di precedente Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 14 del 19.12.2019, ha prorogato l'efficacia del Piano Sociale Distrettuale dell'ADS n. 9 "Val di Foro" relativo al periodo 01.07.2017-31.12.2018 per l'annualità 2020;

- il su citato Piano Sociale Distrettuale dell'ADS n. 9 "Val di Foro", alla Sezione 4 – Programmazione sociale e socio-sanitaria, all'interno dell'Asse Tematico 3 – Strategie per l'inclusione sociale e il contrasto alla povertà, definisce l'intervento di borsa lavoro quale misura attiva finalizzata a fronteggiare i casi di esclusione socio-lavorativa;
- le nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo approvate con DGR n. 112 del 22.02.2018, hanno stabilito l'attuale vigenza della speciale disciplina in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, così come previsto dall'Accordo n. 7/CSR del 22 gennaio 2015, che recita all'art. 4 comma 3 *"I tirocini di cui al presente Accordo sono esclusi dai limiti indicati al paragrafo 9 delle Linee guida del 24 gennaio 2013, con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili";*
- il Regolamento per l'Accesso ai Servizi Sociali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2019, che all'art. 20 definisce e approva:

a. le categorie di destinatari delle borse lavoro, riconosciuti quali soggetti svantaggiati, alla stregua di quanto stabilito dall' art. 2 lettera k) del D. Lgs. 276/2003 che intende il "lavoratore svantaggiato" come: […] "*qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381";*

b. le modalità e i requisiti di accesso al servizio;

c. la procedura di valutazione delle istanze, sulla base dei criteri di priorità e dei punteggi assegnati agli utenti dall'ufficio di Segretariato Sociale nella fase di presa in carico degli stessi;

d. le modalità di attribuzione dell'indennità di partecipazione;

- la determinazione dirigenziale n. 6 del 14.01.2020 ha approvato l'Elenco dei Soggetti Ospitanti aggiornato alla data del 31.12.2019;
- la determinazione dirigenziale n. 9 del 14.01.2020 ha approvato: l' Avviso Pubblico di manifestazione di interesse; il modulo di domanda soggetto ospitante; il modello di Scheda di Accoglienza; il modello di Convenzione di Borsa Lavoro; il modello di Progetto Individualizzato; il modello di Registro Presenze del borsista; la scheda di Richiesta Interruzione; la scheda di Rifiuto Proposta; la scheda Segnalazione Inadempienza; e ha contestualmente stabilito di riaprire i termini per l'inserimento di soggetti ospitanti all'interno dell'Elenco;

RENDE NOTO:

che è indetto l'Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse all'iscrizione nell'elenco dei soggetti ospitanti tirocini finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo - Programma di "Borsa Lavoro".
Il Comune di Francavilla al Mare, attraverso la predisposizione dell'Elenco, intende favorire esperienze di formazione attive on the job, finalizzate a fronteggiare i casi di esclusione sociale e lavorativa, allo scopo di favorire l'autonomia da parte di soggetti svantaggiati, tramite la predisposizione di apposite Convenzioni e di Progetti Personalizzati di inclusione.

Art. 1 - Caratteristiche dei destinatari dell'intervento
Il servizio è rivolto ad utenti rientranti in particolari categorie di svantaggio definite dall'art. 20 del Regolamento di Accesso ai Servizi Sociali, a rischio di emarginazione sociale e/o lavorativa

residenti nel Comune di Francavilla al Mare e, nel caso di utenti immigrati o comunitari, muniti di regolare permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Gli utenti saranno presi in carico dall'Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di Francavilla al Mare, e saranno inseriti in apposito elenco di destinatari, sulla base dei punteggi ottenuti nella Scheda di Accoglienza predisposta dall'Assistente Sociale di riferimento. L'inserimento avviene per scorrimento del suddetto elenco, a partire dai nominativi con punteggio maggiore e fino a copertura delle disponibilità finanziarie previste. I soggetti non rientranti ad una prima valutazione, verranno messi in attesa per quelle successive.

Art. 2 – Durata e tipologia dell'inserimento lavorativo

a. La Borsa Lavoro avrà una durata di 6 mesi eventualmente prorogabile, in caso di persistenza della situazione di disagio sociale ed economico, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento di Accesso ai Servizi Sociali.
b. L'attivazione della Borsa Lavoro prevede il seguente iter procedurale:
   - richiesta dell'utente e contestuale compilazione da parte dell'Assistente Sociale di riferimento della Scheda di Accoglienza;
   - predisposizione da parte dell'ufficio amministrativo di apposito elenco di destinatari, definito sulla base dei punteggi assegnati dall'Ufficio di Segretariato Sociale;
   - incontro tra "domanda e offerta", a cura dell'Assistente Sociale di riferimento, per individuare la sede più idonea allo svolgimento della Borsa Lavoro;
   - stesura del Progetto Individualizzato, a cura dell'Assistente Sociale di riferimento e del Tutor del Soggetto Ospitante;
   - stipula di una Convenzione tra il Comune di Francavilla al Mare e il Soggetto Ospitante e sottoscrizione del Progetto Individualizzato da parte del rappresentante del Comune di Francavilla al Mare, del rappresentante legale del Soggetto Ospitante, dei relativi Tutor nominati e del borsista beneficiario dell'intervento.
c. La borsa lavoro, in quanto misura finalizzata a fronteggiare i casi di esclusione sociale e lavorativa, non costituisce rapporto di lavoro bensì crea un contatto diretto tra un Soggetto Ospitante e il borsista, allo scopo di favorirne l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
d. il borsista non può sostituire il personale dipendente e non può essere utilizzato nei periodi di picco delle attività, ovvero per sostituire il personale assente a vario titolo (in maternità, malattia, ferie, servizio civile, cassa integrazione, etc.) o per ricoprire vuoti d'organico e ruoli o posizioni proprie e/o necessarie all'organizzazione del Soggetto Ospitante; non può essere inoltre utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del Progetto Individualizzato predisposto dall'Assistente Sociale di riferimento.
e. il borsista nei cui confronti viene attivata la borsa lavoro, non deve aver avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione della borsa lavoro e non deve aver svolto prestazioni di lavoro occasionale presso il soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione della borsa;

Art. 3 – Requisiti dei Soggetti Ospitanti

a. Sono ammessi a presentare la propria Manifestazione di Interesse all'iscrizione nell'elenco dei soggetti ospitanti tirocini finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo - Programma di "Borsa Lavoro":
   - Enti pubblici;
   - Ditte individuali;
   - Commercianti;
   - Organizzazioni con o senza fine di lucro iscritte in Pubblici Registri;

- Cooperative Sociali e Imprese Sociali;
- Cooperative di produzione, lavoro, servizi, agricole;
- Consorzi;
- Organizzazioni di volontariato;
- Organizzazioni non governative;
- Onlus;
- Fondazioni e Enti filantropici;
- Associazioni di promozione sociale;
- Associazioni iscritte in Albi Regionali;
- Imprese pubbliche e private iscritte al registro delle imprese della CCIAA;
- Organismi di formazione, accreditati ai sensi della disciplina di accreditamento emanata dalla Regione Abruzzo con DGR n. 363 del 20.07.2009, come modificata dalla DGR n. 247 del 31.03.2015 e autorizzati al funzionamento ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
- Studi professionali in possesso di Partita Iva.

Sono escluse le Persone Fisiche.

b. I Soggetti Ospitanti:
   - Devono avere sede legale e produttiva nel territorio della Regione Abruzzo;
   - Se rientranti nella fattispecie obbligata, devono:
     - essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla competente autorità;
     - essere iscritti in Pubblici Registri, Albi Regionali e/o Nazionali secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
     - essere iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA;
     - essere in possesso di regolare Partita Iva;
     - Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata dell'inserimento socio-lavorativo;
     - essere in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
     - Essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro come da D.lgs. 81/2008;
     - Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
     - non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
     - Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata.
     - Non avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle della borsa lavoro, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
     - Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, il soggetto ospitante non deve prevedere per i borsisti attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo;
     - non avere in corso procedure concorsuali (salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità).

c. Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e dovranno, a pena di decadenza, essere mantenuti per tutto il periodo di permanenza nell'Elenco nonché per tutta la durata dell'intervento.

Art. 4 – Individuazione dei Soggetti Ospitanti

e. Le manifestazioni di interesse pervenute verranno valutate e selezionate in base ai requisiti previsti dal presente Avviso. Tuttavia, il possesso dei requisiti richiesti non costituisce diritto per il Soggetto Ospitante all'assegnazione di uno o più borsisti.

b. Il numero di borsisti che è possibile attivare presso i Soggetti Ospitanti aderenti alla manifestazione di interesse, non è sottoposto a nessun regime di limiti o premialità. I tirocini rientranti nel Programma di Borsa Lavoro, essendo finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, rientrano in quanto previsto all'art. 2 comma 3 delle nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo approvate con DGR n. 112 del 22.02.2018, che stabiliscono l'attuale vigenza della speciale disciplina in tema di tirocini così come previsto dall'Accordo n. 7/CSR del 22 gennaio 2015, che recita all'art. 4 comma 3 *"i tirocini di cui al presente Accordo sono esclusi dai limiti indicati al paragrafo 9 delle Linee guida del 24 gennaio 2013, con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili";*

c. Qualora il numero delle manifestazioni d'interesse presentate risulti inferiore al numero di inserimenti previsti oppure se l'esito delle singole valutazioni comparate tra domanda e offerta risultasse non corrispondente alle aspettative, attitudini, vocazioni, interesse dei beneficiari, l'Ufficio di Piano si riserva di attivare in via preferenziale gli utenti dai punteggi maggiori ottenuti nelle Schede di Accoglienza.

Art. 5 – Obblighi a carico del Soggetto Ospitante e del Tutor del Soggetto Ospitante

1) Il Soggetto Ospitante deve essere in possesso di tutti i requisiti, presupposti e condizioni per l'attivazione della borsa lavoro, così come indicato nel Modulo di Manifestazione di Interesse debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto Ospitante e resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegato al presente Avviso Pubblico che ne costituisce parte sostanziale ed integrante;

2) Il Soggetto Ospitante garantisce la coerenza nello svolgimento della borsa lavoro con gli obiettivi previsti nel Progetto Individualizzato. In particolare, i compiti del Soggetto Ospitante sono:

- stipulare la Convenzione con il Soggetto Promotore e collaborare con l' Ufficio di Segretariato Sociale e di Servizio Sociale Professionale alla definizione del Progetto Individualizzato;
- stipulare una polizza di Responsabilità Civile contro terzi per il borsista con idonea Compagnia Assicuratrice;
- trasmettere tempestivamente al Soggetto Promotore le comunicazioni relative a interruzioni, assenze ingiustificate, inosservanze da parte del borsista di quanto previsto nel Progetto Individualizzato e delle regole di comportamento definite nell'ambiente di lavoro, a seguito delle quali è prevista un'interruzione dell'attività e la decadenza, per il borsista, dal beneficio previsto;
- trasmettere tempestivamente al Soggetto Promotore le comunicazioni relative a infortuni, onde provvedere agli adempimenti del caso;
- garantire, nella fase di avvio della borsa lavoro, un'adeguata informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008;
- mettere a disposizione del borsista tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- attenersi, per l'organizzazione delle attività, al calendario definito all'interno del Progetto Individualizzato, rispettando il monte ore mensile autorizzato nello stesso, senza disporre, in nessun caso, un aumento delle ore di prestazione lavorativa da parte del borsista. In caso di inadempienza,

il Soggetto Promotore può disporre un'interruzione dell'attività e un eventuale cancellazione del Soggetto Ospitante dall'elenco dei Soggetti Ospitanti Autorizzati.
3)Il Soggetto Ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del borsista sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal Piano Individualizzato. Il tutor del Soggetto Ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del Progetto, che devono essere specificate nel proprio curriculum.
Ogni tutor del Soggetto Ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre borsisti contemporaneamente. In caso di assenza temporanea, comunque non superiore a 5 gg continuativi, le funzioni di tutor possono essere svolte dal rappresentante legale del Soggetto Ospitante o da altro soggetto allo scopo individuato. In caso di assenza prolungata del tutor superiore a 5 gg continuativi, il Soggetto Ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tali variazioni devono essere formalmente e tempestivamente comunicate al borsista e al Soggetto Promotore.
Il tutor del Soggetto Ospitante svolge i seguenti compiti:
-collabora con il tutor del Soggetto Promotore (Tutor Sociale) alla definizione del Progetto Individualizzato;
-favorisce l'inserimento del borsista;
-promuove e supporta lo svolgimento delle attività del borsista secondo le previsioni del Progetto Individualizzato, anche coordinandosi con altri lavoratori del Soggetto Ospitante;
-si accerta che il registro delle presenze sia correttamente compilato e firmato dal borsista, è tenuto a sottoscrivere anch'egli quotidianamente il registro e provvede, al termine di ogni mensilità ed entro e non oltre i primi 5 giorni del mese successivo a quello di attività, alla consegna dello stesso al Soggetto Promotore secondo le seguenti modalità:
consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente;
invio tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it

Art. 6 – Documentazione e tempi di presentazione delle domande
I Soggetti Ospitanti interessati dovranno compilare apposita domanda utilizzando, a pena di esclusione, il modello allegato al presente Avviso (All.1). Allo stesso dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
L'Elenco è da considerarsi aperto è sarà aggiornato con cadenza trimestrale. Il termine ultimo per la presentazione dell'istanza è fissato alle ore 12.00 di giovedì 31.12.2020
La domanda di manifestazione di interesse dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

- Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Francavilla al Mare – Corso Roma, 7 – nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 , il Martedì e il Giovedì dalle 15.15 alle 16.30;
- Invio tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it;
- Spedizione tramite raccomandata, in busta chiusa, indirizzata a: Ufficio di Piano - Comune di Francavilla al Mare, Corso Roma, 7 – 66023 Francavilla al Mare.

In caso di invio tramite raccomandata, si precisa che non farà fede il timbro postale, bensì il timbro di ricevimento apposto dall'Ufficio Protocollo.
Il modello di manifestazione di interesse e la relativa documentazione, dovranno essere consegnati in apposito plico chiuso sul quale dovrà essere riportata, oltre alle indicazioni del mittente (Cognome, Nome ed indirizzo del richiedente) e del destinatario, la dicitura: **"Manifestazione di interesse per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti ospitanti tirocini finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo - Programma di "Borsa Lavoro".**

Art. 7 - Controlli
L'Ufficio di Piano dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 09 "Val di Foro", procederà alla verifica della

ricevibilità della manifestazione di interesse di cui al presente Avviso in riferimento al rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della stessa ed alla conformità delle stesse agli standard richiesti dalla normativa vigente. Saranno escluse le manifestazioni di interesse incomplete o prive degli allegati richiesti.

Art. 8 - Condizioni regolanti la procedura
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di appalto di evidenza pubblica. Tale manifestazione di interesse rappresenta una mera procedura di individuazione di Soggetti, sia pubblici che privati, in possesso dei requisiti di funzionamento da inserire nell'elenco dei soggetti ospitanti tirocini finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo - Programma di "Borsa Lavoro".

Art. 9 - Gestione Elenco Soggetti Ospitanti
Titolare dell'elenco dei soggetti ospitanti tirocini finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo - Programma di "Borsa Lavoro" è il Comune di Francavilla al Mare. All'Ufficio di Piano compete l'esame delle Manifestazioni di interesse presentate e la valutazione dei requisiti d'iscrizione, nonché l'inserimento dei richiedenti l'iscrizione nell'Elenco. La perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso e/o dalla normativa vigente determina la cancellazione dall'Elenco. Il primo Elenco sarà costituito dalle domande ritenute valide e pervenute entro e non oltre la data indicata all'art. 6 del presente Avviso. Successivamente, L'Elenco resterà aperto è sarà aggiornato con cadenza trimestrale dall'Ufficio di Piano. L'Elenco è pubblico ed ha validità triennale.

Art. 10 - Tutela della Privacy
I dati di cui il Comune di Francavilla al Mare entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 2003 e dal Regolamento UE 2016/679 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell'Avviso medesimo. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio di Piano, dott.ssa Emanuela Murri.

Art. 11 - Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è la Dott.ssa Emanuela Murri. In ordine alla presente procedura è possibile ottenere chiarimenti mediante la formulazione di quesiti da inoltrare, in tempo utile, al RUP, dott.ssa Emanuela Murri al seguente indirizzo di posta elettronica: emanuela.murri@comune.francavilla.ch.it.

Art. 12 - Norme di rinvio
Per quanto non specificato si rinvia a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili.

Francavilla al Mare, 11.03.2020

F.to Il Dirigente Settore I
Dott.ssa Emanuela Murri